

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

N.	Soggetto/ente/p ersona fisica	Data e protocollo	Sintesi parere/osservazione/contributo	Controdeduzioni	Esito
1	Lusetti Ettore e Rozzi Angiolina	02/10/2023 N. 33.525	<p>L'osservante rileva che la riprogrammazione dell'opera stradale e le proposte progettuali per il corretto inserimento paesaggistico – ambientale comportano l'apposizione del vincolo espropriandi su una estensione dei terreni di proprietà di 868 mq, superiore rispetto ai 522 mq di aree di proprietà interessate dall'apposizione del vincolo espropriandi (che già avevano formato oggetto di comunicazione ai privati nelle fasi di adozione dei provvedimenti di pianificazione urbanistica e di progettazione del secondo stralcio della tangenziale nord di Novellara definitivamente annullati con sentenza del Consiglio di Stato), poiché la maggiore quantità di aree per le quali l'amministrazione pubblica prevede l'acquisizione tramite procedura espropriativa discende dalla volontà di formare, nella fascia di rispetto stradale "FRA", un bosco urbano di cui l'osservante non individua la necessità, trattandosi di aree agricole senza capacità edificatoria classificate nella pianificazione vigente a "DTC attrezzature per servizi di rilievo comunale" eccedenti gli standard minimi di legge.</p> <p>Con l'osservazione si richiede: <<che la zona DTC destinata ad attrezzature di servizi di rilievo comunale (art. 51 delle norme del PSC) individuata nella porzione di area censita al N.C.T. al foglio 20 mappale 83 sia variata e riportata alle originarie destinazioni d'uso urbanistiche indicate dagli strumenti previgenti al PSC adottato dal CC con DC n° 93 del 27/11/2003 o in alternativa di destinare l'area a verde privato o sue eventuali destinazioni assimilate garantendo e mantenendo così l'intento di avere una zona di protezione ed</p>	<p>La riprogrammazione dell'opera denominata "tangenziale nord di Novellara" 2° stralcio – lotto 2 asse 2 – ai sensi dell'art. 60 della LR 24/2017 discende da decisioni della pubblica amministrazione indifferibili, urgenti e giustificate per finalità di pubblica utilità ampiamente esposte nel volume R01 relazione illustrativa che si intendono ribadite, e qui integralmente richiamate, anche per quanto concerne la storia della pianificazione comunale e gli aspetti tecnico – urbanistici che costituiscono variante al PSC e al RUE vigenti nel Comune alla data odierna;</p> <p>Si evidenzia altresì che il corridoio infrastrutturale del PRG previgente all'entrata in vigore del PSC adottato nel 2003 non ha subito, nel tratto oggetto di osservazione, e in particolare in corrispondenza del mappale 83 del Fg 20, di proprietà degli osservanti, sostanziali modifiche, essendo già allora costituito da fascia di rispetto stradale a nord e a sud della nuova arteria viabilistica, rappresentata negli elaborati di piano, e da aree classificate a verde pubblico lungo tutto il lato sud della viabilità di progetto (si veda al riguardo l'allegato 1.1.5 territorio urbanizzato del PRG 1986 – 1989 del volume R01).</p> <p>Indipendentemente dalla classificazione delle aree di proprietà dell'osservante nei piani urbanistici comunali in vigore prima del PSC e RUE oggi vigenti non appare accoglibile la richiesta del privato di mantenere a proprietà privata la porzione sud del mappale 83 del Fg. 20 che costituisce fascia di rispetto e ambientazione stradale avente profondità di 30 ml, pari al minimo richiesto dalla vigente legislazione per le strade di categoria "C" come quella in programma.</p> <p>Nel caso specifico, peraltro, trattasi di una stretta</p>	non accolta

			<p>ambientazione paesaggistica tra l'abitato e la tangenziale in progetto, ma riconoscendo e garantendo il diritto di proprietà privata>>.</p>	<p>striscia di terreno, larga mediamente poco più di 10 ml, che, per la parte a sud della tangenziale è interessata da vincolo espropriandi per una estensione di mq 307 che si aggiungono ai 179 mq previsti da espropriare a nord della tangenziale e ai 381 mq, pure previsti, da espropriare in quanto coincidenti con la sede stradale riprogrammata e relative scarpate, fossi di guardia e spazi carrabili per la manutenzione dell'opera in progetto.</p> <p>Detta striscia di terreno a sud della nuova viabilità non è parte di azienda agricola né giardino pertinenziale di costruzione esistente, bensì costituisce elemento indispensabile per dare continuità alla fascia di rispetto ed ambientazione stradale a sud della strada riprogrammata in variante agli strumenti urbanistici che, in quel contesto, riconferma la zona DTC da destinare a bosco urbano e a parco pubblico lineare ribadito per tutti i terreni compresi tra il ciglio sud della strada in progetto ed il limite nord del territorio urbano consolidato;</p> <p>In tale contesto, non solo diventa obbligatorio dare continuità alla fascia di rispetto e ambientazione stradale prevista nel progetto sul lato sud della tangenziale dalla rotatoria 3 alla rotatoria 2 (2° stralcio – lotto 2 – asse 2) per le motivazioni addotte nella relazione paesaggistica (volume R02) e nel documento di VALSAT (volume R03), ma è auspicabile che l'amministrazione comunale dia attuazione anche alla implementazione delle aree di verde pubblico esterne alla fascia FRA, oggetto di apposizione del vincolo espropriandi, e alla realizzazione del bosco urbano lineare tra tangenziale e tessuto urbano consolidato a sud della nuova viabilità.</p>	
--	--	--	--	---	--

2	Edil Borgonovi srl	10/10/2023 N. 34.410	<p>L'osservante Edil Bogonovi srl, a firma del Presidente del Consiglio di amministrazione richiede di ridurre al minimo indispensabile le aree occupate dalla futura tangenziale "in quanto queste sono propedeutiche all'attività artigianale adiacente",</p> <p>Evidenziando che la qualità catastale non rispecchia lo stato dei fatti, ovvero aree pavimentate che rientrano nell'ambito APTa- produttivo/commerciale direzionale da trasformare tramite PUA,</p> <p>richiede che il prezzo unitario al mq delle aree espropriate non sia inferiore al prezzo unitario del terreno adiacente (particella 896 del fg 21) acquistato per ampliare l'area di pertinenza dell'attività esistente cui si dovrà sommare il prezzo dovuto all'inflazione e all'indennizzo per il danno arrecato all'area adiacente.</p> <p>Alla osservazione è allegata fotocopia del rogito in data 20/10/2016 di acquisto della particella 896 del fg 21 – repertorio 86251 raccolta 10.612.</p>	<p>La aree acquistate dalla Edil Borgonovi srl in data 20/10/2016 con rogito repertorio n° 86251 raccolta n° 10.612 sono esterne all'ambito APTa del PSC vigente e classificate in parte ad attrezzature e spazi collettivi di rilievo comunale ed in parte ad infrastrutture stradali e relative fasce di rispetto art. 53 del PSC e art. 113.1 del RUE con limite di rispetto stradale di ml 40 dalla tangenziale di progetto, come peraltro risulta dal certificato di destinazione urbanistica allegato alla osservazione rilasciato in data 18/07/2016 dal Comune. Fermo restando che le osservazioni inerenti al procedimento espropriativo saranno valutate in occasione dello svolgimento della fase inerente la determinazione dell'indennità che prevede la decorrenza di ulteriori termini per la presentazione di ogni elemento ritenuto utile al fine della stima dell'indennità definitiva ai sensi dell'art.20 del DPR 327/2001, il fatto che la Edil Borgonovi srl abbia acquistato a corpo e per 15.900,00 € la particella 896 del Fg 21 di mq 192 a fronte di certificato di destinazione urbanistica che ne sancisce la destinazione pubblica non obbliga l'amministrazione comunale a riconoscere al privato quanto richiesto nella osservazione, essendo di contro obbligatorio per l'Ente pubblico rispettare in tutti i suoi aspetti la legge per acquisizione al pubblico demanio di aree private tramite procedura espropriativa;</p> <p>Relativamente alla richiesta di coinvolgere il meno possibile la proprietà dell'osservante e di spostare "verso nord" il tracciato stradale per consentire il corretto utilizzo del piazzale di pertinenza del capannone esistente si evidenzia che la pianificazione vigente classifica ad ambito APTa (ambito urbano da trasformare – art. 18 delle norme di PSC e PUA) soggetto ad inserimento nel POC le aree oggetto di osservazione. Dette aree in relazione all'entrata in</p>	non accolta
---	--------------------	-------------------------	--	---	-------------

				<p>vigore della LR 24/2017 coincidono pertanto con un ambito “decaduto” nel quale la prevista trasformazione non è più possibile nei termini previsti dal PSC dovendosi attendere le nuove determinazioni pianificatorie che l’amministrazione comunale assumerà con l’approvazione del redigendo PUG attualmente in elaborazione in forma unitaria per i comuni della Unione Bassa Reggiana cui Novellara appartiene.</p> <p>Indipendentemente dalla attuale situazione delle aree già parte del settore nord dell’ambito APTa, la riprogrammazione dell’opera pubblica in variante alla pianificazione vigente comporta, nel caso specifico, modifica in riduzione del perimetro dell’ambito APTa e della relativa scheda norma di PSC con riclassificazione a zona FRA e verde pubblico delle aree del comparto che devono essere sistemate a fascia di ambientazione delle principali infrastrutture esistenti e di progetto e a verde pubblico di mitigazione degli impatti.</p> <p>Detta riclassificazione è giustificata dalla necessità di prevedere una fascia di ambientazione e rispetto stradale con profondità di almeno 30 ml, nonché di mitigare con fasce di verde alberato e cespugliato e barriere antirumore gli impatti visivi ed ambientali conseguenti al necessario completamento della tangenziale nord di Novellara dalla rotatoria 3 alla rotatoria 2.</p>	
2.1	Edil Borgonovi srl	17/10/2023 N. 35.595	Ad integrazione della osservazione trasmessa via PEC N. 34.410 la Edil Borgonovi srl chiede di spostare verso nord il tracciato stradale per il corretto utilizzo del piazzale ad uso del capannone e per le relative attività.	<p>Relativamente alla richiesta di spostare verso nord il tracciato, si evidenzia quanto rilevato da Instudio, progettista dell’opera infrastrutturale, in merito alle criticità connesse alla modifica richiesta.</p> <p>“..l’attuale tracciato di progetto, nella zona interessata dalle osservazioni, risulta composto da un tratto di curvatura in prossimità di Via Fermi, un breve tratto rettilineo e un tratto finale di curvatura che converge</p>	non accolta

				<p>nella rotatoria esistente sulla SP5. Per poter perseguire un potenziale “aggiustamento” del tracciato spostandolo più a nord o a sud dell’attuale andamento di progetto, è necessario poter intervenire sui due raggi di curvatura sopra citati.</p> <p>Questa eventualità non risulta progettualmente percorribile perché sono presenti alcuni vincoli esterni che non possono essere eliminati o modificati.</p> <p>Il primo vincolo nasce dal fatto che, in prossimità della rotatoria sulla SP5, è già stata risolta l’interferenza gas di IREN mediante l’incamiciatura del tratto di tubazione sottostante alla costruenda infrastruttura stradale e sono state realizzate due paline di esalazione che emergono fuori terra ai lati del tracciato di progetto. Queste preesistenze impiantistiche vincolano di fatto il raggio di curvatura che converge alla rotatoria della SP5 e determinano pertanto l’impossibilità di traslare l’asse viario.</p> <p>Il secondo vincolo è riscontrabile in corrispondenza del raggio di curvatura più a ovest. In questo punto il tracciato stradale risulta vincolato dalla presenza della adiacente Via Fermi. Lo spostamento verso sud è invece impedito dalla presenza nelle immediate vicinanze della duna di terra con vegetazione, che riveste una importante ed irrinunciabile funzione di mitigazione ambientale”</p> <p>Per quanto sopra e a salvaguardia dell’interesse pubblico prevalente, nonché per garantire la continuità delle fasce di ambientazione stradale, si devono confermare le riclassificazioni delle zone di PSC e RUE oggetto di osservazione fatte con la variante di riprogrammazione.</p>	
--	--	--	--	--	--

3	Spaggiari Alessandra	13/10/2023 N. 34.948	<p>L'osservante Spaggiari Alessandra a sostegno della tesi della necessità di attuare una nuova procedura di V.I.A, sviluppa considerazioni sul procedimento in essere finalizzato alla riprogrammazione dell'opera pubblica infrastrutturale ai sensi dell'art. 60 della LR 24/2017 "accordo di programma in variante ai piani urbanistici vigenti" ed articolate nelle seguenti 4 osservazioni specifiche.</p> <p>OSSERVAZIONE N.1</p> <p>L'osservante sostenendo che, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 37/2002, non è possibile reiterare più di una volta alcun vincolo e comunque quantomeno il vincolo a VERDE PUBBLICO" chiede la variazione delle aree di sua proprietà in VERDE PRIVATO, in quanto sostiene che si tratta di area destinata a giardino pertinenziale rispetto alla residenza, funzionalmente collegato alla casa. Chiede pertanto la rettifica del PSC in merito alla destinazione, incongrua rispetto ai rogiti, della classificazione VERDE PUBBLICO.</p>	<p>L'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della "tangenziale nord di Novellara – 2° stralcio – lotto 2 asse 2" mediante Accordo di Programma ai sensi dell'art. 60 della L.R. 24/2017 risulta pienamente conforme a quanto stabilito dalla disciplina statale e regionale in materia di governo del territorio (L.R. 24/2017) e di espropriazione per pubblica utilità (L.R. 37/2002 e d.P.R. 327/2001), nonché a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5919/2019.</p> <p>In linea generale, si sottolinea che la L.R. 37/2002 nel testo attualmente vigente, con riferimento ai termini di efficacia del vincolo preordinato all'esproprio, dispone che <i>"1. Il vincolo espropriativo si intende apposto quando diventa efficace la delibera di approvazione del POC o della sua variante nonché uno degli atti di natura negoziale di cui all'articolo 8, comma 2 ed ha durata di cinque anni, salvo che specifiche disposizioni regionali o statali prevedano un diverso termine di durata. Entro il medesimo termine deve essere emanato l'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.</i></p>	non accolta
---	-------------------------	-------------------------	--	---	-------------

			<p><i>Qualora non venga dichiarata la pubblica utilità entro il termine di cui al comma 1, il vincolo apposto decade e le aree interessate sono sottoposte al regime giuridico di cui all'<u>articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia)</u>.</i></p> <p><i>3. Il vincolo decaduto può essere motivatamente reiterato, per una sola volta, attraverso uno degli atti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nella normativa statale e regionale relativa alle dotazioni territoriali e fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'<u>articolo 39 del d.p.r. 327/2001</u>.</i></p> <p><i>3 bis. Il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione del provvedimento che dispone la reiterazione del vincolo, nonché la corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)).</i></p> <p><i>3 ter. Resta salva la possibilità di una nuova programmazione che assicuri il completamento delle opere di cui al comma 3 bis.”.</i></p> <p>D'altro canto, il Consiglio di Stato, nella citata sentenza, nel disporre l'annullamento degli atti</p>	
--	--	--	--	--

				<p>consiliari attraverso cui il Comune aveva provveduto, con la precedente approvazione del POC, a reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, aveva in ogni caso fatta salva <i>"ai sensi del comma 3 ter dell'art. 13 -come introdotto dall'art. 7 della l.r. n. 18/2017 ... la possibilità di una nuova programmazione che assicuri il completamento delle opere di cui al comma 3 bis"</i>.</p> <p>L'approvazione dell'opera mediante Accordo di programma, dunque, si pone, innanzitutto, in linea con l'indicazione data dal Giudice Amministrativo in quanto con tale strumento l'Amministrazione Provinciale ha inteso porre in essere una nuova programmazione dell'intervento attraverso una complessiva rivalutazione del suo inserimento territoriale ed urbanistico, sin dalla sua previsione "strategica" e di indirizzo. Tale risultato si riconnette all'effetto di variante automatica al PSC che discende dall'approvazione del progetto nell'ambito dell'Accordo di Programma.</p> <p>Da tale approvazione discende, altresì, l'apposizione <i>ex novo</i> del vincolo preordinato all'esproprio quale effetto che, anche ai sensi dell'art. 9 della L.R. 37/2002, deriva da scelte di programmazione che si inquadrano all'interno di un percorso di pianificazione completamente nuovo e disancorato da previsioni urbanistiche non più vigenti.</p> <p>L'area identificata con il Mapp. 159 (erroneamente riportato nella osservazione come mappale 149) non risulta pertinenziale al fabbricato poiché, sebbene posta in continuità con il giardino</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>pertinenziale alle costruzioni esistenti posto sul mpp. 129, risulta terreno agricolo autonomamente allibrato al Catasto Terreni quale Vigneto e come tale compravenduto con con Atto del 24/07/2019 Pubblico ufficiale notaio VARCHETTA GIOVANNI, Sede REGGIO NELL'EMILIA (RE) Repertorio n. 105831, non si accoglie la richiesta di classificazione a "verde privato" della porzione residua del mappale non direttamente interessata dal tracciato stradale in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none">- per tale porzione di proprietà l'Amministrazione, pur non avendo optato al momento per la sua acquisizione, non intende variare la destinazione d'uso vigente poiché, ritiene più opportuno attendere le nuove determinazioni pianificatorie che saranno assunte con l'approvazione del redigendo PUG attualmente in fase di avanzata elaborazione in forma unitaria per i comuni della Unione Bassa Reggiana cui Novellara appartiene, che supereranno l'odierno concetto di verde privato; Qualora intervenisse in suo accoglimento, infatti, dovrebbe ragionevolmente conformare in ugual modo tutte le proprietà non acquisite - ritenute in questa fase non strettamente necessarie alla riambientazione - esistenti lungo il tracciato addivenendo ad una massiccia variante degli strumenti pianificatori di dubbia riconducibilità al concetto di riprogrammazione dell'opera pubblica infrastrutturale ai sensi dell'art. 60 della LR 24/2017;- si evidenzia che il livello progettuale in	
--	--	--	--	---	--

				<p>approvazione è inerente il solo progetto definitivo occorrendo, per dare concreta attuazione all'intervento, procedere con la redazione del progetto esecutivo dell'opera il quale potrebbe, in seguito ad ulteriori approfondimenti che si rendessero necessari, (a titolo di esempio si richiama il parere della Soprintendenza ai beni Archeologici della Emilia Romagna del 17/08/2023 prot. 22914 con il quale si richiede la presenza continuativa di un Archeologo durante tutta la fase di sbancamento prevista per l'esecuzione dell'opera onde verificare la necessità di estendere la campagna di saggi archeologici effettuati) rivelare la necessità di ampliare la fascia espropriativa a tutela dell'abitato esistente estendendola alle porzioni di terreno destinate a verde pubblico che il livello progettuale odierno non ha per ora ritenuto necessario coinvolgere;</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>OSSERVAZIONE N.2</p> <p>L'osservante afferma che "ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della LR 24/2017 dopo la scadenza del termine per l'avvio del procedimento di approvazione del PUG non possono essere approvate variante al PSC e al RUE".</p>	<p>Il procedimento di cui all'art. 60 della Legge Regionale 24/2017 non rientra tra quelli elencati nell'art. 4 comma 4, che fa riferimento esclusivamente al periodo transitorio ormai cessato, ma si tratta di un procedimento "speciale" come specificato dalla DGR n. 1956/2021.</p> <p>In tema di effetti del periodo transitorio di applicazione della nuova legge regionale urbanistica n.24/2017, a pag.12 della direttiva regionale di cui alla DGR del 22 novembre 2021 n.1956, si chiarisce quanto segue: <i>"Si evidenzia poi che i procedimenti unici (tra cui quello previsto dall'art. 53 e gli accordi di programma in variante, di cui all'art. 60) costituiscono procedimenti speciali che comportano, tra l'altro, l'effetto di localizzazione dei progetti approvati, in variante alla pianificazione urbanistica vigente. In questi, come in tutti i procedimenti localizzativi fondati sulla valutazione e approvazione di un progetto (definitivo o esecutivo) di un'opera o intervento, la conclusione favorevole del procedimento comporta, infatti, la conformazione della pianificazione urbanistica vigente al progetto approvato. In ragione dell'interesse pubblico che la legge riconosce alla realizzazione delle opere o interventi che ne sono oggetto, i procedimenti speciali fin qui richiamati costituiscono dunque un'eccezione alle ordinarie modalità di programmazione territoriale e urbanistica delle trasformazioni del suolo. Non si può dubitare che questi procedimenti speciali (tra cui quello di cui all'art.60 sopra richiamato n.d.r.) possano continuare ad essere approvati in variante ai piani urbanistici formati con la legislazione previgente (...) e producono comunque l'effetto di variare le previsioni urbanistiche vigenti (...)"</i>.</p>	<p>non accolta</p>
--	--	--	--	---	--------------------

			<p>OSSERVAZIONE N.3</p> <p>L'osservante chiede la modifica del tracciato viabilistico riprogrammato ed il suo ridisegno con andamento più "lineare" e tale da interferire in misura meno incisiva sulla sua proprietà.</p> <p>A sostegno della sua richiesta l'osservante afferma che lo spostamento verso nord della sede viaria "di anni fa tuttora in progetto" è stato determinato dalla volontà della pubblica amministrazione di non interferire con l'edificio industriale "Ex Cemar" un tempo presente in prossimità della rotatoria sulla strada per Reggiolo (rotatoria 2 ora esistente).</p>	<p>Si evidenzia come non corrisponda a verità l'assunto che il tracciato sia stato spostato verso nord per evitare di incidere sulle aree ed edifici della ex Cemar (ora aree della Edilborgonovi) né che un andamento più lineare e spostato verso sud sia stato impedito dalla presenza di strutture edilizie preesistenti al progetto della tangenziale fin dagli inizi degli anni 2000, come documentato peraltro dagli allegati cartografici ed aerofotogrammetrici alla relazione illustrativa (vol. R01) e dalla ulteriore documentazione allegata in calce alla presente relazione di controdeduzione alle osservazioni.</p> <p>Il progetto definitivo del lotto 2 – asse 2 del 2° stralcio della tangenziale ha subito variazioni nella localizzazione sul terreno solamente in coerenza con lo spostamento più ad est ed oltre il canale del mulini della rotatoria 3 in adempimento alle prescrizioni dalla competente Soprintendenza.</p> <p>Ne consegue che, rispetto alla rotatoria 3 già realizzata, vanno adeguate le sue connessioni con il tracciato della tangenziale riportata nelle cartografie della pianificazione vigente, tracciato che, tra rotatoria 3 e rotatoria 2 resta tuttavia inalterato fin dal PSC e RUE vigenti dal 2004 (vedi allegati 8 e 9).</p> <p>Nel merito delle considerazioni fatte dalla osservante relativamente ai raggi di curvatura del tracciato viabilistico in progetto e alla richiesta di riprogettarlo secondo un andamento più rettilineo e spostato a sud per evitare di incidere sulle aree di pertinenza delle costruzioni esistenti, si ribadiscono i contenuti della nota dei progettisti della strada già esposti in controdeduzione alla osservazione presentata da Edil Borgonovi srl che si intendono qui integralmente richiamati.</p>	<p>non accolta</p>
--	--	--	--	---	--------------------

			<p>OSSERVAZIONE N.4</p> <p>Si chiede la “valutazione di impatto ambientale” in quanto la procedura di “screening” di cui alla Delibera Regionale del 20/12/2004 non corrisponde più alla situazione attuale del territorio urbanizzato e contemporaneamente afferma che “recentemente sono state attuate aree residenziali protette da disposizioni legislative sull’inquinamento acustico e sull’inquinamento dell’aria”.</p> <p>A seguire con l’osservazione specifica n° 4, al cui testo riportato integralmente in calce si rinvia, l’osservante sviluppa considerazioni a sostegno della necessità di sottoporre a VIA la riprogrammazione del 2° stralcio lotto 2 asse 2 della tangenziale nord a Novellara in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la procedura di VIA è stata nel frattempo modificata ed integrata da norme nuove finalizzate ad una azione preventiva di tutela della salute dei cittadini; - la normativa regionale detta nuove prescrizioni ed indirizzi in merito alle strategie e agli obiettivi che devono essere perseguiti dagli strumenti generali di 	<p>In riferimento all’assunto sulla decadenza della validità dell’esito della procedura di screening, conclusa con delibera di Giunta regionale n. 2688 del 20/12/2004 con la decisione di non assoggettare il progetto ad ulteriore procedura di V.I.A, si evidenzia come, alla richiesta da parte del Comune di Novellara inviata con prot. N. 12784 del 01/07/2022 sulla necessità di sottoporre la ri-approvazione del Progetto Definitivo, relativamente al solo 2° stralcio 2° ed ultimo lotto della Tangenziale al Comune di Novellara, ad ulteriore procedura di verifica Screening, il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilita’ Ambientale della Regione Emilia Romagna abbia confermato la validità dello screening, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Giunta Regionale succitata. A riscontro di quanto argomentato si allega la richiesta del Comune e la relativa risposta al quesito inviata in data 09/08/2022 assunta a Prot.15525 del 10/08/2022. (allegato n. 1)</p> <p>Si prende atto delle considerazioni e delle richieste avanzate al punto 4.4 della osservazione nei confronti delle quali si ribadiscono per i diversi aspetti le motivazioni già ampiamente illustrate a sostegno delle varianti di riprogrammazione nella relazione illustrativa vol. R01.</p> <p>Da tale elaborato e dagli allegati si evince:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che la scelta per la riprogrammazione ed il completamento dell’opera pubblica infrastrutturale lineare, la cui progettazione ha previsto la sua realizzazione per lotti e stralci funzionali, è l’accordo di programma in variante ai piani urbanistici vigenti ai sensi dell’art. 60 della LR 24/2017, avendo peraltro il 	<p>non accolta</p>
--	--	--	---	---	--------------------

			pianificazione;	<p>consiglio di stato fatta salva la possibilità di una nuova programmazione che assicuri il completamento della tangenziale nord a Novellara per la cui messa in esercizio resta solo da realizzare il tratto mancante tra la rotatoria 3 e la rotatoria 2;</p> <ul style="list-style-type: none">- che per tale “completamento” del 2° stralcio funzionale non si può che utilizzare il corridoio infrastrutturale tra rotatoria 3 e rotatoria 2 individuato nella pianificazione comunale vigente e pregressa (si veda il capitolo 1 della relazione illustrativa R01 ed in particolare il paragrafo 1.3 a titolo – le alternative di tracciato della tangenziale nord possibili al 2022);- che per la riprogrammazione dell’opera non è necessario redigere, come richiesto dall’osservante, la “valutazione di impatto ambientale” in quanto la stessa regione Emilia-Romagna, all’uopo interpellata dal Comune, ha confermato l’attualità della procedura di screening, di cui alla delibera regionale del 20/12/2004; (allegato N. 2)- che la situazione attuale del territorio urbanizzato in tutto il settore nord del centro urbano del capoluogo ed in particolare nel tratto di tangenziale tra rotatoria 4 e rotatoria 2 (2° stralcio)) non ha subito variazioni alle condizioni al contorno rispetto al 2004, dal momento che nessun nuovo insediamento abitativo per intervento diretto o regolato da scheda norma di PSC è stato realizzato, a meno della dismissione del vivaio e della realizzazione di 2 nuovi alloggi a nord dello stesso a più di 50 metri del ciglio nord della tangenziale; gli edifici del quartiere principessa a sud e le costruzioni a nord del tracciato tangenziale sono esistenti o ottengono l’abitabilità prima della fine del 2004 (si veda l’allegato 1.3.7 con particolare del tracciato di PSC su aerofotogrammetrico allegato a pag. 45 della relazione R01);- che in particolare, per gli immobili di proprietà	
--	--	--	-----------------	---	--

				<p>dell'osservante si verifica quanto segue:</p> <p>a) Restano inalterate le classificazioni di zona omogenea nelle tavole PS1c e RUE 4C nonché i limiti di arretramento della edificazione dalle strade riportati con tratteggio rosso solo sulla tavola PS3c "carta dei rispetti e dei limiti all'edificazione" a 40 ml dal ciglio nord della tangenziale; per il ciglio sud della tangenziale, che ricade entro il limite di centro abitato di cui alla D.G.C. n. 375 del 31/08/1993 successivamente integrata con la D.G.C. n. 30 del 24/03/2009, il limite di arretramento della edificazione viene invece ridotto da 40 a 30 ml, per farlo coincidere con la fascia di ambientazione stradale delimitata dalla collinetta antirumore già realizzata a protezione degli edifici esistenti del quartiere principessa;</p> <p>b) Si ridisegnano sulle tavole PS2c e RUE 4C in scala 1:5000 le aree a fascia di ambientazione stradale riducendole a 30 metri di profondità dal ciglio nord della tangenziale restando tuttavia inalterato a 40 metri il limite di arretramento della edificazione dalla strada ed il disegno delle aree DTC classificate a verde pubblico;</p> <p>c) Si rappresentano anche sulla tavola PS3C "carta dei rispetti e dei limiti all'edificazione modificata" le aree di rispetto stradale da sistemare a verde alberato e cespugliato a mitigazione degli impatti paesaggistici ed ambientali, aree che in corrispondenza della proprietà dell'osservante hanno profondità di 30 ml (10 in meno del limite di arretramento della edificazione) dal ciglio nord della tangenziale;</p>	
--	--	--	--	---	--

		<p>- nel "NUOVO CODICE DELLA STRADA" e relativo "Regolamento di esecuzione" si osserva che in "CENTRO ABITATO" non sono previste "STRADE EXTRAURBANE" di NUOVA COSTRUZIONE infatti per tali infrastrutture non sono previsti dimensionamenti per le fasce di rispetto in quanto è emersa la definizione formale di Strada Extraurbana che la norma definisce come "strada esterna ai centri abitati". Il progetto prevede una tangenziale a " VELOCE SCORRIMENTO" con un carico ingente di traffico veicolare "RALLENTATO" che inquina di più perché appunto previsto in "CENTRO ABITATO" dove la velocità non può superare i 50 Km orari.</p> <p>- gli impatti relativi all'inquinamento acustico ed atmosferico generati dalla nuova arteria stradale vanno valutati secondo logiche e parametri nuovi e diversi rispetto a quelli utilizzati nella riprogrammazione dell'opera infrastrutturale quali la necessità di definire standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale, di individuare nuovi ambiti più idonei per la localizzazione delle infrastrutture; a suo avviso l'allontanamento del traffico dal centro abitato non può essere assunto come finalità prioritaria.</p> <p>- l'inquinamento atmosferico diffuso portato dalla strada richiederà un monitoraggio costante dei limiti, da rendere pubblico.</p> <p>- per quanto attiene l'inquinamento da rumore nel 2004 il comitato dei cittadini aveva segnalato incongruenze sulla metodologia operativa per il calcolo della classificazione acustica degli U.T.O, che avevano condotto ad una rielaborazione della ZAC. Nonostante la norma prevedesse che fossero collocate in classe II le aree residenziali</p>	<p>Il "Nuovo Codice della Strada", all'art. 2 non definisce in alcun modo le strada a "veloce scorrimento". Nel caso della strada in progetto, la stessa rappresenta di fatto il confine tra centro abitato (a sud della strada) e non (a nord della strada). La tipologia della strada extraurbana (classe C) in progetto è conforme alla zona territoriale in cui è progettata, come attestato dai pareri degli organi competenti in merito di inquinamento acustico ed atmosferico derivante dal traffico indotto.</p> <p>Relativamente alle considerazioni svolte in ordine ai temi dell'inquinamento acustico ed atmosferico indotto dalla nuova viabilità nonché alle definizioni di "centro abitato tangenziale a veloce scorrimento a traffico rallentato" si fa notare che nella tavola PS3C a titolo "carta dei rispetti e dei limiti alla edificazione" tutte le aree investite dal corridoio infrastrutturale del lotto 2 del 2° stralcio, ivi comprese le aree di proprietà dell'osservante, non sono classificate nel territorio urbanizzato ma sono individuate come "territorio urbanizzabile" nel quale è ammessa la costruzione di nuove strade "sostenibili e sicure" adeguatamente dotate di misure di mitigazione degli impatti e di corretto inserimento paesaggistico ed ambientale. Per i contenuti del "documento di VALSAT R03" e della "relazione paesaggistica R02" nella stesura modificata ed integrata in seguito alla pubblicazione degli atti e alla fase di controdeduzione delle osservazioni, si ritiene che la sostenibilità ambientale dell'opera ed il suo più corretto inserimento paesaggistico – ambientale nel contesto siano obiettivi raggiungibili con</p>	
--	--	---	--	--

		<p>sufficientemente ampie ed omogenee, "l'U.T.O di appartenenza residenziale della Tangenziale è rimasta invariata e collocata in classe III anziché in classe II come avevano richiesto i cittadini".</p> <p>- nella variante al RUE è prevista la riduzione a 30 metri per lato della ampiezza delle fasce di rispetto che, per la "costruzione di strade nuove" è attualmente fissata in 40 metri per lato.</p> <p>- per dimostrare che l'impatto acustico della tangenziale in progetto rispetta la "normale tollerabilità" in base al disposto dell'art. 844 del CC, e non si configura come violazione dell'art. 659 CPP, l'osservante afferma che "non resta altro che rilevare la situazione dello stato attuale della sede prevista in progetto, mai effettuata sino ad ora, tenendo conto del traffico rallentato per effetto dell'attraversamento del centro urbanizzato che comporta una riduzione della velocità dei veicoli che dovranno transitarvi più impattante rispetto alle previsioni, con confronto che sarà fatto certamente dai cittadini dopo la realizzazione dell'opera con eventuali rilievi di criticità nell'esecuzione del progetto";</p>	<p>la messa in opera degli interventi di mitigazione acustica, ambientale e paesaggistica illustrati nel progetto oggetto di accordo. Dette misure sono da recepire nella fase di progettazione esecutiva e di realizzazione. così come i successivi monitoraggi in relazione alle tematiche di inquinamento atmosferico ed acustico da ottemperare anche in fase di cantiere, come richiamato inoltre nella delibera di Screening.</p> <p>Premesso che il piano di classificazione vigente è stato approvato previo assenso degli organi preposti come ARPA, si fa notare che piccoli disallineamenti tra il piano di classificazione acustica e strumentazione urbanistica sono esistenti solo in relazione alle UTO di progetto che nel frattempo sono state realizzate (NU1e) o per le quali sono scaduti i termini di attuazione e quindi esterni al perimetro del territorio urbanizzato (NU1g).</p> <p>Tali disallineamenti verranno sistemati cartograficamente in sede di redazione del PUG intercomunale.</p> <p>L'abitazione della ricorrente tuttavia non è interessata da inesattezze cartografiche e non è ricompresa in nessuna Unità Territoriale Omogenea, la parte di edificato a nord del tracciato della tangenziale è infatti collocata a nord della UTO 2/4 e rientra nelle aree prospicienti le infrastrutture stradali che sono classificate in classe IV, al di fuori di queste aree si trova il resto del territorio comunale in classe III.</p> <p>Da ultimo in relazione alle considerazioni sviluppate dall'osservante in ordine alla zonizzazione acustica e alla "normale tollerabilità" in presenza di traffico rallentato su un'arteria a scorrimento veloce in attraversamento di "centro abitato" si sottolinea che il progressivo consolidamento della funzione abitativa è stato avviato fin dal lontano 1973 a ridosso di un corridoio infrastrutturale i cui impatti in termini di</p>	
--	--	--	---	--

				<p>inquinamento acustico ed atmosferico, pur in un clima di minore sensibilità dei cittadini per i temi ambientali, erano preventivabili già allora visti i volumi di traffico veicolare che la nuova arteria, alternativa ai collegamenti storici del settore centro – orientale della provincia, avrebbe dovuto smaltire.</p> <p>Nonostante ciò, Davoli Marisa, Spaggiari Alessandra, Spaggiari Pierpaolo, residenti rispettivamente in via Fermi 2, via Fermi 4, via Reatino 20, proprietari di immobili la cui parte a prevalente uso residenziale è collocata a più di 40 metri dal ciglio nord della tangenziale, presentano in data 24/02/2009 prot. 3083 domanda di permesso di costruire per “sanare” l’avvenuta trasformazione ad usi residenziali degli ambienti già destinati a “ricovero piccoli attrezzi senza motore” e a studio nel progetto di cui alla ordinanza sindacale n° 231 del 24/12/1973 relativo alla costruzione in territorio rurale di “laboratorio elettronico con annessa villetta unifamiliare”.</p> <p>In seguito ad avvio di procedimento per la messa in pristino delle trasformazioni di destinazioni d’uso abusivamente eseguite e di successivo avvio di procedimento sanatorio – la proprietà comunicava all’amministrazione comunale l’avvenuta rimessa in pristino e in data 09/10/2009 prot. 15207 richiedeva l’archiviazione della pratica edilizia.</p> <p>Per i motivi esposti le osservazioni dei privati n° 1, n° 2, n° 3, non sono accoglibili in considerazione anche del fatto che sono chiaramente tese alla tutela di interessi privati che contrastano con le finalità pubbliche proprie degli atti di pianificazione del territorio comunale e di realizzazione delle opere infrastrutturali in essi previste le quali, nel caso specifico della circonvallazione nord a Novellara, hanno valenza sovracomunale.</p>	
<p style="text-align: center;">Per quanto sopra le controdeduzioni alle osservazioni dei privati tutte respinte non comportano modifiche cartografiche e normative agli elaborati tecnici così come adeguati in seguito al parere degli Enti</p>					

PARERI

1	<p>Aereonautica COMANDO 1^ REGIONE AEREA</p>	<p>13/06/2023 N.20690/2023</p>	<p>L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimenti/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.10 320 e segg.) a loro servizio. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra.</p>	<p>Si prende atto della non interferenza.</p>	
2	<p>ARPA Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Sistemi Ambientali – sede di Reggio Emilia</p>	<p>05/06/2023 N. 19711</p>	<p>con il presente contributo l'Agenzia richiede una serie di chiarimenti già anticipati verbalmente durante la prima conferenza dei servizi, riepilogati sinteticamente come segue: A. ATMOSFERA Si richiedono una serie di precisazioni in riferimento: alla tipologia di zonizzazione acustica utilizzata; ai cicli di guida considerati in fase di esercizio; il potenziamento delle misure di mitigazione durante il cantiere; B. RUMORE RUM 1 e RUM 2 si richiede di rendere coerenti le aree di progetto indicate nella valutazione di impatto acustico con quelle presenti nel PSC (documento PS1c Pianificazione territorio) e di valutare come recettore l'ambito NU1g; RUM3 si richiede di chiarire la mancata valutazione di alcuni recettori RUM4 si richiede lo standard normativo utilizzato dal modello di calcolo impiegato; la velocità associata ai diversi tipi di veicoli considerati; la tipologia degli</p>	<p>Vedasi per il riscontro alle richieste di precisazioni il Documento Ricognitorio SUB E inserito tra la documentazione oggetto di pubblicazione. In data 21/07/2023 con PEC N. 26069 ARPA a fronte dell'esame dei riscontri alle richieste ha comunicato di essere concorde con tutte le assunzioni esplicitate nel documento nonché con gli impegni presi al fine di integrare la documentazione già presentata al fine di rispondere esaurientemente alle richieste di chiarimenti.</p>	

		<p>asfalti utilizzati ed altri dettagli tecnici riferiti al ground factor di caratterizzazione del terreno; le caratteristiche e l'ubicazione delle barriere fonoassorbenti e l'altezza a cui è stato valutato l'impatto con i recettori. Da ultimo si richiede la validazione del modello considerato e si danno indicazioni sulla velocità dei veicoli da considerare;</p> <p>RUM5</p> <p>Si richiede di giustificare l'eventuale utilizzo di un coefficiente di assorbimento di 5 dBA per la posa di asfalti fonoassorbenti con documentazione che attesti la durata anche su periodi di tempo lunghi, prescrivendo che dovrà esserne monitorata l'efficienza nel tempo;</p> <p>Si richiede di prevedere uno specifico monitoraggio acustico, dopo la messa in esercizio dell'opera in progetto e l'entrata a regime della stessa;</p> <p>RUM6</p> <p>si consiglia di valutare la fattibilità di mitigazioni acustiche mediante dune, oppure mediante un sistema misto di dune, terre armate e barriere, al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico-ambientale del manufatto in progetto.</p> <p>C. INQUINAMENTO LUMINOSO</p> <p>si rammenta, sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio, il rispetto della vigente normativa in materia ed in particolare secondo quanto previsto dalla LR 19/2003 e relative DGR applicative.</p> <p>D. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE</p> <p>si chiede di inserire nel documento di Valsat il PMA che attualmente viene citato e rimandato al PSC vigente (vedi documento R04 - "Sintesi NT"-Paragrafo "Indicazioni per monitoraggio").</p>		
--	--	---	--	--

3	AUSL REGGIO EMILIA Servizio di igiene e sanità pubblica, sede di Guastalla	11/05/2023 N.16923	<p>Valutata la documentazione presentata in merito alla riprogrammazione del tracciato della tangenziale nord a Novellara per le sole parti non ancora attuate ed in esercizio e dando come non modificabili i tracciati e la fascia infrastrutturale delle parti in corso di realizzazione al 2021 sulla base del POC stralcio approvato con D.C. n° 43 del 05/09/2018 relativo 2° stralcio 1° lotto asse 3.</p> <p>Visto che il presente progetto porta ad un allontanamento del traffico veicolare dal centro urbano e prevede una riqualificazione paesaggistica ed ambientale del territorio urbanizzato del capoluogo comunale.</p> <p>Lo scrivente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica esprime PARERE FAVOREVOLE all'accordo di programma in variante agli strumenti di pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 60 della L.R. 24/2017 finalizzato al completamento dell'asse stradale "Tangenziale Nord di Novellara" - 2° stralcio - lotto 2 – asse 2 a condizione che : le essenze erbacee, arboree e arbustive da piantumare dovranno avere spiccate capacità di captazione delle sostanze inquinanti, tale scelta, dovrà essere ampliata a specie che hanno evidenziato, oltre alle capacità di mitigazione ambientale sopra richieste, anche un'elevata capacità di adattamento e sopravvivenza nel contesto bioclimatico che attualmente caratterizza il nostro territorio senza la necessità di trattamenti fitosanitari specifici e soprattutto esemplari arborei poco idroesigenti.</p> <p>Per la scelta delle essenze da piantumare, si consiglia di far riferimento alle ricerche condotte dal CNR-IBE (www.vivam.it) su specifici esemplari arborei.</p>	<p>Si prende atto del PARERE FAVOREVOLE.</p> <p>Si verificherà la piena coerenza delle essenze previste dal progetto con quelle indicate dal Servizio di Igiene e sanità pubblica adeguando, se necessario, il progetto nella fase esecutiva.</p>	
---	---	-------------------------------------	--	--	--

4	AUSL REGGIO EMILIA Servizio di igiene e sanità pubblica, sede di Guastalla	17/04/2023 N. 7674	<p>Vista la richiesta di parere relativo al progetto definitivo II° stralcio- 2° Lotto – Asse 2 Tangenziale di Novellara proseguimento del I° stralcio che si sviluppa dalla rotatoria collocata su via Valle alla rotatoria su SP5 in direzione Reggiolo.</p> <p>Vista la documentazione presentata.</p> <p>Valutato il parere favorevole sulla variante al tracciato prot. Ausl 86279/2013 – Arpa 8354/2013 e sul precedente POC (annullato dalla sentenza 3214/2014) con parere favorevole prot. AUSL 93087/ 2013 e prot. Arpa 9122/2013, sul POC stralcio Tangenziale prot. AUSL 12895 del 11/02/2015 e prot. Arpae 824 del 03/02/2015 e sul POC prot. AUSL 6704 del 27/03/2018 e prot. Arpae prot. 11887/2018.</p> <p>Lo scrivente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto definitivo II° stralcio- 2° Lotto – Asse 2 Tangenziale di Novellara a condizione che vengano rispettate le prescrizioni rilasciate nei precedenti pareri</p>	<p>Si prende Atto del parere favorevole.</p> <p>Il progetto definitivo è stato elaborato in ossequio ai pareri riportati dalla missiva.</p>	
5	Consorzio di Bonifica per l'Emilia Centrale	13/10/2023 N.38447	<p>Inviato Disciplinare di Concessione N. 24677 per il TOMBAMENTO DI UN TRATTO DI M. 100,00 DEL CONDOTTO REATINO ED OPERE VARIE ACCESSORIE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TANGENZIALE DI NOVELLARA (DA S.P.30 A S.P.5 A S.P.42 ALL’INTERSEZIONE CON L’ALLACIANTE CARTOCCIO) – 2° STRALCIO 2° LOTTO- ASSE 2;</p>		
6	FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.	13/06/2023 N.20841	<p>Nell’ambito della Conferenza di cui all’oggetto, vista la documentazione tecnica messa a disposizione dalla Provincia di Reggio Emilia, considerato che: la variante agli strumenti di pianificazione urbanistica proposta e finalizzata al completamento dell’asse stradale “Tangenziale Nord di Novellara” - 2° stralcio - lotto 2 – asse 2, non comporta variazioni sostanziali a quanto già in</p>	<p>Si prende Atto del parere favorevole per quanto attiene al progetto oggetto dell’accordo di programma e della evidenziazione da parte dell’Ente della necessità di attivare la procedura per il rilascio dell’autorizzazione di competenza per la futura attuazione del Progetto Urbano, limitatamente alle trasformazioni da realizzare in fascia di rispetto ferroviaria o in area ferroviaria .</p> <p>Il progetto urbano, per quanto non strettamente</p>	11

		<p>essere, in corrispondenza dell'infrastruttura ferroviaria in gestione a FER;</p> <p>Il completamento della tangenziale, comporterà una diminuzione del traffico veicolare sul passaggio a livello posto sulla strada provinciale n°3, in via strada Provinciale Nord nel Comune di Novellara. Preso atto che l'idea progettuale di rigenerazione urbana abbozzata negli elaborati relativi a "IL PROGETTO URBANO - R06 Relazione Illustrativa", tavole "PROGETTO URBANO tav.08 Direzione Nord – Sud, Quadro d'insieme", e "PROGETTO URBANO tav.09 Porta occidentale, Dettaglio zona centrale – piazzale Prampolini", sono stati allegati come "contributo di idee per la rigenerazione urbana" e "non è vincolante e non sottende varianti alla vigente strumentazione urbanistica" come chiaramente espresso a pagina 26 della relazione illustrativa. Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla proposta di accordo di programma di cui all'oggetto, fermo restando che la proposta di rigenerazione urbana "porta occidentale" ambito ARU 2 del PSC vigente, come illustrato nei già menzionati elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none">• "IL PROGETTO URBANO - R06 Relazione Illustrativa"• "PROGETTO URBANO tav.08 Direzione Nord – Sud, Quadro d'insieme";• "PROGETTO URBANO tav.09 Porta occidentale, Dettaglio zona centrale – piazzale Prampolini"; <p>dovrà essere oggetto di specifica procedura di approvazione. In particolare per quanto previsto di realizzare in fascia di rispetto ferroviaria o in area ferroviaria si dovrà ottenere autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del DPR753/80, presentando istanza al competente Settore Trasporti Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, Area Trasporto Pubblico e</p>	<p>interessato dal presente procedimento (completamento dell'asse stradale "Tangenziale Nord di Novellara" - 2° stralcio - lotto 2 – asse 2), ha lo scopo di allargare lo sguardo introducendo uno schema ordinatore quale riflessione strategica per la redazione del Piano Urbanistico Generale in corso di elaborazione e che pertanto non produce varianti sulla strumentazione urbanistica vigente e sulle sue previsioni insediative.</p>	
--	--	---	---	--

			<p>Mobilità Sostenibile della Regione Emilia Romagna. Tale progetto dovrà essere congruo a quanto indicato nelle “Linee guida in materia di autorizzazioni per attività da eseguire nelle fasce di rispetto delle ferrovie di proprietà regionale, ai sensi dell’art.60 del D.P.R.753/80” emanate dalla Regione Emilia Romagna e dovrà garantire la conservazione, la sicurezza, l’integrità dell’infrastrutture, degli impianti e delle proprietà ferroviarie e non compromettere la sicurezza della circolazione ferroviaria.</p>		
7	IRETI S.p.A. – Parma	23/05/2023, N.18309	<p>Relativamente all’oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile, si esprime parere favorevole di fattibilità.</p> <p>Per quanto riguarda la fognatura, si segnala che sarebbe opportuno, se possibile, cogliere l’occasione del presente intervento per modificare l’attuale deviazione di flusso con angolo superiore a 90° al pozzetto 22382.</p> <p>Tale parere ha validità di dodici mesi dalla data di rilascio e, decorso tale termine, dovrà essere presentata a Ireti nuova richiesta di emissione.</p>	Si prende atto del parere favorevole e della richiesta presentata, ma si fa riferimento ad un pozzetto già realizzato nel primo lotto.	
8	SNAM Rete Gas S.p.A. – Centro di Reggio Emilia	09/05/2023 N.16563	<p>Con riferimento alla Vostra PEC del 02/05/2023, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.</p> <p>Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.</p>	Si prende atto della evidenziazione da parte della Società della non interferenza dell’opera in progetto non interferirà con gli impianti.	

			Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.		
9	Comando Vigili del Fuoco di Reggio Emilia	22/05/2023 N. 18193	<p>in riferimento all'oggetto e nell'ambito delle competenze istituzionali di questo comando si trasmettono i seguenti contributi ai lavori della conferenza dei servizi sulla base degli elementi emersi durante lo svolgimento della riunione svoltasi in data 18 maggio 2023.</p> <p>1. soccorso pubblico in riferimento alla competenza in materia di soccorso pubblico si rappresenta, preliminarmente, come la viabilità costituisca un aspetto essenziale ai fini della operatività in quanto consente l'immediatezza di intervento e ne agevola l'efficace pianificazione e conduzione. a tal riguardo, pertanto, le tipiche caratteristiche tecniche che deve possedere una infrastruttura viaria devono essere coniugate con il mantenimento del livello di funzionalità nel tempo dell'infrastruttura anche nei riguardi dei possibili scenari di danno, definiti sulla scorta dei dati territoriali di esposizione e vulnerabilità e sulla base di eventi di riferimento il cui verificarsi sia ritenuto più probabile a seconda dell'intervallo temporale selezionato.</p> <p>2. prevenzione incendi in riferimento alla competenza in materia di prevenzione incendi si richiamano gli adempimenti di cui al dpr 151/2011 (regolamento di prevenzione incendi per le attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco) nel caso di modifiche alle attività esistenti ricomprese nell'allegato i al dpr 151/2011.</p>	<p>Si prende atto del contributo del Comando.</p> <p>Per quanto riguarda il 1^ punto "Soccorso pubblico" : Si riferisce che l'opera è stata progettata secondo le normative vigenti per la tipologia stradale prevista ed in continuità tecnico funzionale con gli stralci precedenti. In particolare il manufatto sottopasso è progettato per un vita utile >= 50 anni e classe d'uso III secondo le NTC 2018.;</p> <p>Per quanto riguarda il 2^ punto "Prevenzioni Incendi": Si riferisce che le interferenze Gas esistenti sono già state risolte da IREN in previsione della futura realizzazione dell'opera.</p>	

			<p>in concreto, e a scopo esemplificativo, gli adeguamenti degli attraversamenti di una rete di trasporto o distribuzione di gas infiammabili soggetta ai controlli (se ricompresa nella descrizione di cui al punto 6 dell'allegato i al dpr 151/2011) vanno documentati in accordo all'art. 4, comma 6 del dpr 151/2011 (deposito della scia antincendio) in quanto costituenti modifica sostanziale delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate in riferimento alle regole tecniche in materia di sicurezza antincendi operanti (dm 16 aprile 2008 o dm 17 aprile 2008).</p>		
10	Terna S.p.A.	17/10/2023 N.35460	<p>non sussistono interferenze con elettrodotti di competenza in prossimità dell'area indicata;</p>	<p>Si prende atto della comunicazione di non sussistenza interferenze.</p>	
11	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara	17/08/2023 N.29103	<p>si precisa che, preso atto dei risultati della verifica archeologica eseguita dalla soc. coop ar/s archeosistemi, dai quali si evince l'esistenza di stratigrafia archeologica riconducibile anche ad epoca medievale, nei sondaggi 4,5 e 6, per quanto di competenza, si esprime parere positivo, ma si richiede che gli scavi nel sottosuolo previsti sul tracciato compreso tra i sondaggi 4, 5 e 6 vengano eseguiti sotto il controllo archeologico continuativo. le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a carico di questo ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi), esterno all'amministrazione, secondo le indicazioni fornite da questa soprintendenza, che assumerà la direzione scientifica. gli archeologi incaricati opereranno sotto la direzione scientifica di questa soprintendenza e dovranno mettersi in contatto con la funzionaria archeologa responsabile dell'istruttoria; a tal fine, sarà cura della d.l. comunicare il nominativo della ditta incaricata, del direttore dei lavori e la data di inizio lavori con un</p>	<p>Si prende atto del parere favorevole. Si darà seguito alla richiesta presentata in sede di esecuzione dei lavori secondo le disposizioni della competente Soprintendenza.</p>	

			<p>congruo preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. agli archeologi incaricati dovrà essere fornita la documentazione progettuale completa e copia del presente parere. resta inteso che, qualora venissero rinvenute evidenze di interesse archeologico nel corso di detti controlli, questo ufficio si riserva di formulare ulteriori prescrizioni di tutela in merito.</p>		
11.2	<p>Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara</p>	<p>12/01/2024 N.954</p>	<p>In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto pervenuta con le note indicate a margine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ascertati</i> l'estensione della tutela indiretta vigente sull'area di rispetto del Casino di sotto e del Mulino di sotto e il contenuto delle relative prescrizioni; - <i>verificati</i> i precedenti agli atti e, in particolare, il parere di compatibilità alle prescrizioni di tutela indiretta espresso da questo Ufficio con nota prot. 1000 del 23.01.2013, successivamente confermato con note prot. 15650 del 16.10.2013, prot. 142/E del 17.03.2015, prot. 18877 del 09.12.2015 e prot. 10821 del 15.05.2018; - <i>esaminata</i> la documentazione tecnica trasmessa; - <i>pur considerando</i> il fatto che il 2° Stralcio della Tangenziale nord - Lotto 2 - Asse 2, oggetto del presente deposito, interessa un'area esterna all'area di rispetto in parola, limitandosi a lambirla sul fronte orientale; <p>tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, coglie l'occasione per richiamare le prescrizioni di tutela indiretta di cui al citato D.D.R. 1945 del 18.06.2009, ricordandone il necessario rispetto nel caso di eventuali modifiche rispetto a quanto già autorizzato dalla Scrivente</p>	<p>Si prende atto di quanto comunicato</p>	

12	Comando Militare Esercito "Emilia Romagna"	23/11/2023 N.39542	Esaminata l'istanza presentata dall'amministrazione provinciale di Reggio Emilia, trasmessa con pec n. 2023/25810 in data 19 luglio 2023, avente oggetto: convocazione conferenza preliminare finalizzato al completamento dell'asse stradale tangenziale nord di novellara, 2° stralcio, lotto 2, asse 2; acquisito il parere favorevole del comando forze operative nord; il parere favorevole del comando interregionale marittimo nord; il parere favorevole del comando 1^ regione aerea; il parere favorevole del comando per le operazioni in rete; il parere favorevole del 6° reparto infrastrutture; si esprime nulla osta interforze alla realizzazione dell'opera	Si prende atto del parere favorevole	
----	---	-------------------------------	---	--------------------------------------	--